Detrazione 55%: ampliata la definizione di tecnico abilitato

Tra le modifiche al decreto attuativo, certificazione energetica unica in caso di più interventi sullo stesso edificio

3 gennaio 2008 - I Ministeri dell’Economia e dello Sviluppo economico sono intervenuti con nuove disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica degli edifici, previste dal comma 349 della Finanziaria 2007, con un Decreto Ministeriale del 26 ottobre scorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007. I Ministeri hanno accolto le segnalazioni pervenute dagli operatori del settore, relative ad alcune criticità concernenti la concreta attuazione delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 della Finanziaria 2007.

Il provvedimento modifica l’art. 1, comma 6 (definizione di “tecnico abilitato”), del DM 19 febbraio 2007 sostituendo alle parole: “agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali” le parole “agli specifici ordini e collegi professionali”.

Con questa modifica, la definizione di “tecnico abilitato” non sarà circoscritta agli ingegneri architetti, geometri e periti industriali, ma a ciascun “soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente” iscritto “agli specifici ordini e collegi professionali”.

Viene modificato anche l’art. 4 del DM 19 febbraio 2007: al comma 2, le parole “lettera a)”, sono sostituite dalle seguenti: “lettere a) e b)”.

Il comma 2 dell’art. 4 prevede che, nei casi in cui, per lo stesso edificio, sia effettuato più di un intervento le cui spese sono detraibili, l’asseverazione del tecnico può essere unica; con la modifica introdotta dal nuovo DM, anche l'attestato di certificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (allegato E del DM 19/02/2007) possono avere carattere unitario.

Altre modifiche riguardano l’art. 8 del DM 19/02/2007:

- nel comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) che i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell'Unione europea o della Svizzera.”;
- nel comma 2, le parole: “e delle strisce assorbenti,” sono soppresse.

Con la prima modifica è stato corretto l’errore relativo alla norma UNI di riferimento per i pannelli solari (nel DM 19/02/2007 erano riportate le norme UNI 12975); la seconda modifica prevede che i pannelli solari realizzati in autocostruzione ottengano la certificazione di qualità limitatamente al vetro solare e non più anche per le strisce assorbenti.

Il decreto entrerà in vigore il 15 gennaio prossimo. Inoltre, il Decreto, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiarisce che le certificazioni EN 12975 ed EN 12976, ottenute in un qualsiasi laboratorio di un Paese membro dell'Unione Europea e della Svizzera, sono valide per ottenere la detrazione fiscale relativa agli impianti solari termici.